

#### **Art.1 – ORGANIZZATORI, LUOGO E DATE**

La manifestazione fieristica "Cosmodonna – Fashion, Beauty & Lifestyle" (in seguito più brevemente chiamata Manifestazione, con riferimento a entrambe le edizioni, Brescia e Verona) è organizzata da Area Fiera s.r.l. con sede legale in Via Kennedy 4, 25010 Isorella (BS) partita IVA e codice fiscale 04019390980 di seguito più brevemente chiamato Organizzatore.

Cosmodonna edizione Brescia si svolgerà dal 19 al 22 aprile 2024 presso il quartiere fieristico denominato "Brixia Forum" sito in Via Caprera 5, 25125 Brescia.

Cosmodonna edizione Verona si svolgerà dal 18 al 21 ottobre 2024 presso il quartiere fieristico denominato "Veronafiore" sito in V.le del Lavoro 8, 37135 Verona.

Le norme del presente regolamento devono intendersi valide per entrambe le edizioni della Fiera Cosmodonna (Brescia e Verona), salvo le disposizioni specificamente previste per le singole edizioni.

#### **Art.2 – PARTECIPANTI**

I soggetti idonei a partecipare alla Manifestazione sono le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti inerenti ai settori della cosmetica, della profumeria, dell'estetica, dell'abbigliamento, degli accessori moda, dell'oggettistica, della creatività, del tempo libero; le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per i settori indicati, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico (in seguito più brevemente chiamati Espositori o Espositore). Dalla Manifestazione saranno esclusi gli Espositori non conformi o comunque considerati non idonei a insindacabile giudizio dell'Organizzatore.

#### **Art.3 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE**

Gli Espositori che intendono aderire alla Manifestazione devono contattare via mail oppure telefonicamente l'Organizzatore e devono farne richiesta tramite il modulo denominato "Proposta di Partecipazione" inviandola all'Organizzatore unitamente all'attestazione di versamento degli importi dovuti tramite fax, e-mail, PEC, o altro supporto concordato.

La Proposta di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta con il timbro dell'azienda e firmata dal Legale Rappresentante o delegato. L'espositore è tenuto ad inviare immagini del proprio stand oppure copia del progetto dello stand che intende utilizzare in modo che l'Organizzatore possa verificare che la qualità espositiva sia in linea agli standard dell'intera manifestazione.

La Proposta di Partecipazione, una volta sottoscritta dall'Espositore e accettata, anche tacitamente, dall'Organizzatore, costituisce contratto di partecipazione, vincolante a ogni effetto.

L'Organizzatore potrà ritenere valide, ai fini della conclusione del contratto, le Proposte di partecipazione incomplete e/o non timbrate e firmate in ogni loro parte, nonché mancanti della attestazione di pagamento. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari richieste dell'Espositore indicate sulla Proposta di Partecipazione.

#### **Art.4 – ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE**

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la Proposta di Partecipazione e di conseguenza la facoltà di risolvere il presente accordo nei seguenti casi:

- presentazione di una Proposta di Partecipazione non regolarmente compilata e non debitamente sottoscritta;
- per ragioni organizzative di qualsivoglia natura.

Nei casi sopra elencati l'Organizzatore restituirà l'anticipo eventualmente versato dall'Espositore e null'altro sarà dovuto.

L'Espositore e l'Organizzatore concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla Proposta di Partecipazione controfirmata nei seguenti casi:

- l'Espositore non abbia versato l'anticipo nei tempi previsti dal presente Regolamento di Manifestazione;
- per la presenza di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti tra l'Organizzatore e l'Espositore o nel caso si ravvisi in capo all'Espositore un evidente stato di insolvenza;
- per ragioni organizzative.

Nei casi sopra elencati nessun indennizzo sarà dovuto all'Espositore e l'Organizzatore restituirà eventualmente quanto versato dall'Espositore. Nel caso in cui la ragione del recesso sia la presenza di sospesi amministrativi, l'Organizzatore avrà titolo di trattenere a parziale o totale compensazione quanto eventualmente versato dall'Espositore.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere e/o non consentire le operazioni di allestimento dell'Espositore o di eventuali allestitori da questo incaricati nel caso di sospesi amministrativi.

#### **Art.5 – SPAZIO ESPOSITIVO**

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione e insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse del Quartiere Fieristico.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare, ampliare o ridurre la larghezza delle corsie senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla l'Espositore possa eccepire al riguardo.

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale della Manifestazione, della priorità della data di ricezione della Proposta di Partecipazione, della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dall'Espositore. Le planimetrie di Manifestazione inviate dall'Organizzatore all'Espositore hanno carattere provvisorio in quanto potrebbero subire delle variazioni.

Anche in caso di accettazione della Proposta di Partecipazione, l'Organizzatore si riserva la possibilità di spostare, variare, modificare l'area assegnata all'Espositore nell'interesse della buona riuscita della Manifestazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, anche durante la Manifestazione di modificare il numero di fronti espositivi dell'area assegnata all'Espositore, di modificare o ridurre la superficie dello spazio espositivo dell'Espositore e di sostituirlo con altro variandone la posizione.

Nel caso in cui si verifichi uno dei casi sopracitati, l'Espositore avrà diritto esclusivamente alla restituzione della differenza tra l'importo già versato a titolo di quota di partecipazione e il costo dello spazio assegnatogli, se minore.

È fatto divieto all'espositore di fuoriuscire dal perimetro del proprio stand con qualsiasi elemento (merce, arredo, banner, ecc.). Nel caso in cui l'Espositore occupi senza autorizzazione una superficie maggiore rispetto a quella indicata sulla Proposta di Partecipazione ed esca con qualsiasi elemento dal perimetro del proprio stand, l'espositore è tenuto a provvedere all'immediata rimozione di tali elementi. Se dopo il primo avviso l'Espositore si rifiuta di sgomberare l'area in eccedenza occupata, l'Organizzatore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della superficie aggiuntiva occupata senza autorizzazione applicando una tariffa forfettaria di € 500+iva; l'Organizzatore potrà intervenire anche togliendo l'elettricità allo stand.

#### **Art.6 CESSIONE – RIDUZIONE – RECESSO**

##### **6.1 FIERA COSMODONNA - EDIZIONE DI BRESCIA**

È vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo spazio assegnato o parte di esso senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organizzatore. L'Espositore che intenda ridurre lo spazio dopo che la Proposta di Partecipazione sia stata accettata dall'Organizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Organizzatore, motivandone le ragioni; in questo caso l'Organizzatore avrà facoltà di non accogliere la richiesta, oppure di accoglierla riducendo la metratura dello spazio assegnato, con facoltà altresì di variare la posizione dello spazio, riparametrando anche l'importo in base ai nuovi dati. L'Espositore che intenda non partecipare alla manifestazione Cosmodonna - ED. BRESCIA dopo che la Proposta di Partecipazione sia stata accettata, in qualunque forma, dall'Organizzatore, anche in assenza di pagamento o di parziale pagamento della caparra o dell'acconto, dovrà inviare comunicazione scritta di recesso, a mezzo PEC, all'Organizzatore, indicando specificamente l'edizione della fiera e motivandone le ragioni. Il recesso dalla Manifestazione è così regolato:

A) in caso la comunicazione di recesso pervenga entro e non oltre 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione, il recesso dovrà intendersi validamente esercitato, senza applicazione di penali. L'Organizzatore provvederà pertanto alla restituzione di quanto eventualmente versato dall'Espositore e null'altro, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso.

B) in caso la comunicazione di recesso pervenga all'Organizzatore oltre i 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione o dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Organizzatore, se precedente, ed entro il 10 ottobre 2023, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere il 50% del complessivo importo di partecipazione all'edizione della fiera cui non intende partecipare, a titolo di penale.

C) in caso la comunicazione di recesso pervenga all'Organizzatore oltre i 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione o dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Organizzatore, se precedente, e in data successiva al 10 ottobre 2023, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere il 100% del complessivo importo di partecipazione all'edizione della fiera cui non intende partecipare, a titolo di penale.

Le somme indicate a titolo di penale saranno da corrispondere all'Organizzatore in unica soluzione al momento del ricevimento della relativa fattura. In caso di ritardato pagamento, sulle somme non corrisposte, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza di pagamento, saranno applicati interessi di mora.

Le disposizioni di cui sopra sono da intendersi valide anche per l'espositore iscritto ad entrambe le edizioni di Verona e Brescia e verranno applicate alla quota parte contrattuale inerente all'edizione di Brescia.

##### **6.2 FIERA COSMODONNA - EDIZIONE DI VERONA**

È vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo spazio assegnato o parte di esso senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organizzatore. L'Espositore che intenda ridurre lo spazio dopo che la Proposta di Partecipazione sia stata accettata dall'Organizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Organizzatore, motivandone le ragioni; in questo caso l'Organizzatore avrà facoltà di non accogliere la richiesta, oppure di accoglierla riducendo la metratura dello spazio assegnato, con facoltà altresì di variare la posizione dello spazio, riparametrando anche l'importo in base ai nuovi dati.

L'Espositore che intenda non partecipare alla manifestazione Cosmodonna - ED. VERONA dopo che la Proposta di Partecipazione sia stata accettata, in qualunque forma, dall'Organizzatore, anche in assenza di pagamento o di parziale pagamento della caparra o dell'acconto, dovrà inviare comunicazione scritta di recesso, a mezzo PEC, all'Organizzatore, indicando specificamente l'edizione della fiera e motivandone le ragioni. Il recesso dalla Manifestazione è così regolato:

A) in caso la comunicazione di recesso pervenga entro e non oltre 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione, il recesso dovrà intendersi validamente esercitato, senza applicazione di penali. L'Organizzatore provvederà pertanto alla restituzione di quanto eventualmente versato dall'Espositore e null'altro, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso.

B) in caso la comunicazione di recesso pervenga all'Organizzatore oltre i 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione o dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Organizzatore, se precedente, ed entro il 30 aprile 2024, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere il 50% del complessivo importo di partecipazione all'edizione della fiera cui non intende partecipare, a titolo di penale.

C) in caso la comunicazione di recesso pervenga all'Organizzatore oltre i 15 giorni dalla data riportata sulla Proposta di Partecipazione o dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Organizzatore, se precedente, e in data successiva al 30 aprile 2024, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere il 100% del complessivo importo di partecipazione all'edizione della fiera cui non intende partecipare, a titolo di penale.

Le somme indicate a titolo di penale saranno da corrispondere all'Organizzatore in unica soluzione al momento del ricevimento della relativa fattura. In caso di ritardato pagamento, sulle somme non corrisposte, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza di pagamento, saranno applicati interessi di mora.

Le disposizioni di cui sopra sono da intendersi valide anche per l'espositore iscritto ad entrambe le edizioni di Verona e Brescia e verranno applicate alla quota parte contrattuale inerente all'edizione di Verona.

##### **6.3 INDICAZIONI GENERALI**

L'Espositore che non avrà comunicato formalmente il recesso e che non avrà occupato lo spazio assegnatogli entro i termini previsti dal presente regolamento sarà considerato inadempiente e dovrà corrispondere l'intero importo di partecipazione, se non già versato, maggiorato di una somma pari al 50% di tale importo a titolo di penale.

La comunicazione di recesso che NON indichi specificamente l'edizione della fiera cui il recesso si riferisce o non indichi le motivazioni del recesso stesso non sarà ritenuta valida ed efficace ai sensi dei precedenti punti 6.1 e 6.2 del presente articolo, con la conseguenza che l'Espositore resterà vincolato al rispetto del presente contratto e alle penali ivi indicate per i casi di recesso.

### Art.7 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

Per l'iscrizione è richiesto il pagamento di una quota di Iscrizione di € 360,00 + IVA (per ogni singola edizione). Tale quota comprende:

- Iscrizione sul Catalogo ufficiale
- Una copia del Catalogo ufficiale
- Tessere servizio espositore (come più avanti specificato)
- Tessera parcheggio espositore (come più avanti specificato)

L'Espositore, inoltre, deve corrispondere una quota di registrazione di € 50,00 + IVA per ogni marchio rappresentato o di cui comunque espone o promuove i prodotti. Tale quota comprende l'inserimento del marchio sul catalogo online. Questo garantisce che un marchio sia esposto unicamente da un solo rivenditore, più eventualmente dal produttore diretto qualora partecipi alla manifestazione in qualità di espositore.

La quota di registrazione non è dovuta se i marchi rappresentati ed esposti sono di proprietà dell'espositore.

Nel caso fossero riscontrati in esposizione o promozione prodotti o servizi di aziende non registrate, l'Espositore sarà tenuto a rimuoverli immediatamente. All'Espositore verrà inoltre addebitato un importo pari a € 700,00 per ogni marchio esposto non preventivamente dichiarato.

L'assegnazione degli spazi espositivi comporta il pagamento (oltre alla quota di iscrizione indicata in precedenza) di una Tariffa per mq + IVA come di seguito descritto:

- Area libera con un fronte espositivo ("standard") € 89,00 al mq + IVA

L'area libera ha come oggetto la nuda superficie, prevede la posa di moquette di colore standard e NON COMPRENDE ALCUN TIPO DI ALLESTIMENTO (no pareti, no impianto elettrico ma solo un punto di fornitura elettrica). In questo caso compete all'espositore l'allestimento dello spazio comprese le pareti divisorie confinanti con altri spazi espositivi o a mascheramento delle pareti di perimetro del padiglione.

Le pareti di confine con un altro stand dovranno essere finite a vista anche se il confinante montasse a sua volta una parete, a meno di accordi diretti fra le parti.

L'Espositore ha la possibilità di utilizzare l'allestimento standard fornito dall'Organizzatore. L'utilizzo dell'area preallestita comporta il pagamento di una tariffa in base ai moduli di seguito descritti:

- Stand Preallestito formato 3x2 m, € 870,00 + IVA (disponibile solo per alcune e limitate categorie espositive)
- Stand Preallestito formato 3x3 m, € 1.230,00 + IVA
- Stand Preallestito formato 4x3 m, € 1.580,00 + IVA
- Stand Preallestito formato 4x4 m, € 1.750,00 + IVA

Per gli stand in area libera o preallestiti "angolari" (ovvero con due o più lati aperti) è applicata una maggiorazione del 10% sulle tariffe sopra indicate.

In caso di contestuale sottoscrizione dell'adesione ad entrambe le edizioni di Cosmodonna, è riconosciuto all'espositore uno sconto sulle tariffe di adesione come riportato sulla proposta di partecipazione.

L'allestimento standard fornito dall'Organizzatore ("preallestito") comprende:

- le pareti divisorie h 3 m con formate da pannelli di larghezza 1 m affiancati l'uno all'altro non stuccati per cui le fughe tra i singoli pannelli sono visibili;
- i fascioni orizzontali in corrispondenza dei lati dello spazio espositivo aperti sulle corsie di passaggio del pubblico e relative colonne di sostegno;
- due faretti LED per illuminazione ogni 16 mq;
- una multipresa elettrica con potenza 1 kW (220V);
- n.01 grafica 100x25 cm con il nome espositore in caratteri standard.

Gli stand preallestiti sono costituiti da elementi riutilizzabili che vengono montati e smontati in occasione di ogni manifestazione per cui l'Espositore è consapevole sin d'ora che potrebbero presentare delle imperfezioni.

Le tariffe sono comprensive dei costi degli eventi collaterali predisposti dall'Organizzatore (convegni, conferenze e avvenimenti celebrativi e di pubbliche relazioni previsti dal programma di manifestazione), inclusa l'eventuale ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri, se invitati dall'Organizzatore. Ogni altro costo è escluso dalla tariffa.

Le tariffe, come sopra indicate, comprendono inoltre:

- Tessere nominali espositore di libero ingresso permanenti, in base all'area occupata, alle seguenti condizioni:
  - 3 tessere per uno stand fino a 16 mq
  - 5 tessere per uno stand maggiore di 16 mq fino a 32 mq
  - 7 tessere per uno stand oltre i 32 mq
- Una Tessera parcheggio espositore di libero ingresso con il proprio mezzo all'interno dei parcheggi dedicati (essendo il parcheggio espositivo non custodito, l'Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire);
- Promozione generale;
- Riscaldamento-aerazione, sorveglianza generale (spazi espositivi esclusi), illuminazione generale dei padiglioni, informazioni, servizi igienico sanitari, pronto soccorso sanitario.

L'espositore può richiedere ulteriori tessere di ingresso nominali e veicolari a pagamento facendone richiesta scritta all'Organizzatore che verificherà la disponibilità. E' vietata la cessione o il prestito delle tessere di libero ingresso.

Il personale di servizio dell'Organizzatore è autorizzato, qualora lo ritenga necessario, a richiedere i documenti di identità personale e a ritirare la tessera a coloro che ne sono in possesso abusivamente.

### Art.8 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento degli anticipi e del successivo saldo per l'importo indicato sulla Proposta di Partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate sulla stessa.

Al ricevimento del pagamento da parte dell'Espositore, l'Organizzatore, emetterà la relativa fattura corrispondente.

Eventuali servizi richiesti dopo la sottoscrizione della Proposta di Partecipazione e tutte le spese che l'Organizzatore dovesse sostenere per l'Espositore dovranno essere saldati al momento della richiesta e comunque non oltre il giorno prima dell'apertura della Manifestazione.

### Art.9 CATALOGO

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvederà alla diffusione del Catalogo Espositori, in versione più estesa fruibile online e in versione compatta stampata e resa disponibile ai visitatori, redatto con le indicazioni desunte dalla Proposta di Partecipazione compilata dall'espositore.

I dati raccolti dall'Organizzatore con la Proposta di Partecipazione contribuiranno a formare il Catalogo Espositori. L'Organizzatore non risponderà pertanto di eventuali dati incompleti o mancanti o errati. L'Espositore esonererà sin d'ora l'Organizzatore da ogni responsabilità per dichiarazioni e/o pubblicazioni mendaci o errate.

L'Espositore solleva da ogni responsabilità l'Organizzatore per eventuali errori di grafica e/o di battitura. Il Catalogo Espositori costituirà l'unica pubblicazione ufficiale dell'Organizzatore; ogni altra pubblicazione relativa alla Manifestazione dovrà intendersi non autorizzata e frutto della libera iniziativa di terzi, per cui se ne declina ogni responsabilità.

### Art.10 PUBBLICITÀ

Gli strumenti pubblicitari saranno gestiti dall'Organizzatore, senza vincoli di risultato o di investimento minimo, il quale avrà facoltà di realizzare discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna.

L'Espositore potrà liberamente svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo: resta in ogni caso vietata ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che comunque sia ritenuta non opportuna da parte dell'Organizzatore stesso. L'Espositore sarà tenuto all'immediata rimozione del materiale pubblicitario o comunicativo ritenuto non idoneo dall'Organizzatore.

Restano vietate anche le seguenti forme pubblicitarie:

- qualsiasi forma di pubblicità o volantinaggio al di fuori del proprio spazio espositivo, salvo autorizzazione scritta dell'Organizzatore;
- qualsiasi forma di pubblicità o volantinaggio relativo ad altre manifestazioni;
- esposizione di prodotti o di immagini anche indicative riferite ad aziende non presenti sul Catalogo Espositori;
- utilizzo di apparecchi per la riproduzione/amplificazione di musiche o suoni, salvo autorizzazione scritta dell'Organizzatore. In tal caso sarà cura e spesa dell'Espositore adempiere a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, obblighi SIAE e quant'altro, in ordine ai quali lo stesso si assume ogni responsabilità.

L'inosservanza dei divieti elencati conferisce all'Organizzatore la facoltà di:

- ammonire in forma verbale o scritta l'Espositore;
- interrompere la fornitura di energia elettrica allo stand dell'Espositore con preavviso di 15 minuti e per un massimo di 8 ore;
- addebitare una penale di € 1.000,00 per ogni sanzione rilevata, con riserva di azione per il maggiore danno subito.

### Art.11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – MODIFICA MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le sedi per La Manifestazione, l'orario di apertura e di chiusura e la durata della Manifestazione, la data o le date di svolgimento della Manifestazione, a condizione che la modifica di quest'ultime non superi i **24 mesi** dalle date di svolgimento indicate sulla Proposta di Partecipazione trasmessa all'Organizzatore, per ciascuna edizione della Fiera. L'Organizzatore si impegna comunque a informare tempestivamente l'Espositore di tali modifiche. Nel caso in cui si verificino le predette condizioni, il contratto continuerà a impegnare le parti e vincolerà l'Espositore alla partecipazione, nelle forme previste dal Regolamento. L'Espositore non avrà dunque diritto ad alcun rimborso dei pagamenti effettuati, sarà tenuto a pagare il saldo delle rimanenze e non potrà rivendicare nessun tipo di indennizzo per perdite o spese sostenute o danni causati da rinvii o modifiche (anche di format).

Nel caso in cui l'Organizzatore dovesse variare le date oltre i 24 mesi rispetto a quelle indicate sulla domanda di adesione e l'Espositore presenti ufficialmente una richiesta di ritiro dalla manifestazione con questa motivazione, l'Organizzatore sarà tenuto a restituire il 30% di quanto versato solo nel caso in cui l'Espositore abbia corrisposto un acconto di importo pari o superiore al 50% del totale previsto dal contratto stipulato, trattenendo il resto a pagamento forfettario delle spese sostenute; in caso l'Espositore abbia versato meno del 50% del totale previsto dal contratto di partecipazione, non gli sarà dovuto alcun rimborso, né avrà diritto ad alcun indennizzo; in tale ipotesi le somme versate saranno trattenute a titolo di contributo forfettario alle spese sostenute dall'Organizzatore. In nessun caso quest'ultimo sarà tenuto a rammostrare giustificativi di spesa o altra documentazione, dovendosi intendere le trattenute di cui sopra quantificate in via convenzionale e forfettaria e accettate dalle parti.

Qualora la Manifestazione venga sospesa per cause di forza maggiore dopo la data di apertura, agli espositori (e/o loro allestitori) non sarà dovuto alcun rimborso, né alcun indennizzo, nemmeno per le spese di allestimento sostenute. L'Espositore esonererà l'Organizzatore da ogni responsabilità nel caso in cui i quartieri fieristici interpellati neghino la disponibilità degli spazi espositivi. In caso di evento fortuito o di causa maggiore o di altro genere (guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, terremoti, incendi, avverse condizioni meteorologiche eccezionali o di altro genere che possano influenzare o impedire l'afflusso dei visitatori e lo svolgimento della manifestazione) l'Espositore non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile. L'Organizzatore si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, di emanare norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l'andamento della Manifestazione, nonché di adottare tutte le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle esigenze fieristiche. Tali norme hanno valore pari a quelle del presente Regolamento e sono obbligatorie per tutti gli Espositori.

Nell'eventualità che la Manifestazione venisse soppressa per ordine dell'autorità pubblica o per causa dovuta o connessa all'epidemia da Covid-19 o altra diversa emergenza

sanitaria o epidemiologica o nel caso la situazione sanitaria e/o le restrizioni disposte dall'autorità fossero tali da compromettere, anche solo potenzialmente, la buona e proficua riuscita della Manifestazione (ad esempio a causa di limitazioni al numero massimo di visitatori ospitabili, limitazioni di orari o spazi, etc.), l'Organizzatore avrà facoltà di rinviare la Manifestazione, decidendo una data, a proprio giudizio, più favorevole. Se lo spostamento sarà contenuto in un arco temporale di 24 mesi decorenti dalla data inizialmente prevista, l'Espositore non avrà diritto a riduzioni, rimborsi e/o restituzioni, né a risolvere il contratto e le Parti resteranno vincolate al presente Contratto. A) In caso di definitiva soppressione o annullamento della Manifestazione o di rinvio della stessa oltre i 24 mesi dalla data inizialmente prevista per le medesime ragioni, l'Espositore avrà diritto alla restituzione degli importi già versati all'Organizzatore, al netto delle spese da quest'ultimo già sostenute ai fini della manifestazione, che si quantificano tra le parti, in via forfettaria e convenzionale, nella misura del 50% dell'acconto contrattualmente previsto, ciò anche nel caso le spese già sostenute dall'Organizzatore fossero superiori, pro quota, a tale importo. Nel caso l'Espositore non avesse versato, anche in parte, l'acconto o caparra previsti, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso e le somme già corrisposte verranno definitivamente imputate dall'Organizzatore a copertura delle spese sostenute per la Manifestazione e da questi trattenute, senza obbligo di rendiconto. B) In alternativa a quanto previsto al punto A), l'Espositore, in regola con il versamento dell'acconto o caparra previsti, potrà decidere di utilizzare gli importi già corrisposti come acconto per la successiva edizione della Manifestazione, dandone comunicazione scritta all'Organizzatore. In questo caso gli importi già corrisposti verranno integralmente imputati ad acconto sulla futura Manifestazione, senza riduzione. Sempre in tale ipotesi, l'Espositore avrà diritto a partecipare alla successiva Manifestazione alle medesime tariffe previste per la Manifestazione rinviata, anche in caso di variazione in aumento delle stesse. In caso invece di riduzione delle tariffe, l'Espositore avrà diritto anch'egli alla riduzione prevista. Gli Espositori, in ogni caso, esonerano espressamente l'Organizzatore da responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, di qualsivoglia tipo, che l'Espositore dovesse riportare a causa della soppressione della Manifestazione per causa di forza maggiore o per cause connesse all'epidemia da Covid-19 o altra emergenza sanitaria.

### **Art.12 ACCESSO AL QUARTIERE – OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO**

L'Organizzatore determina che l'accesso al Quartiere Espositivo sia organizzato con le seguenti modalità:

1) Accettazione Espositori: l'Espositore regolarmente iscritto riceverà le credenziali di accesso alla propria area riservata, dove, in autonomia, dovrà procedere alla stampa dei pass veicolari e pedonali necessari all'ingresso al quartiere fieristico durante le fasi di allestimento/disallestimento e durante lo svolgimento della manifestazione. La possibilità di stampare i pass sarà subordinata al saldo di ogni importo dovuto dall'Espositore.

2) Occupazione dello spazio espositivo: l'Espositore sarà tenuto a occupare lo spazio assegnatogli dall'Organizzatore entro le ore 16:00 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione. Gli spazi assegnati e non occupati entro l'orario suindicato saranno rimessi a disposizione dell'Organizzatore, che potrà liberamente disporre, anche destinando gratuitamente o a pagamento lo spazio ad altro espositore. In caso di mancata o ritardata occupazione dello spazio, l'Espositore sarà considerato inadempiente e sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale quanto previsto dall'art.6 del presente regolamento.

3) Allestimento: l'Espositore avrà la possibilità di avvalersi di strutture preallestite o di area libera, in ottemperanza a quanto previsto dalla domanda di Partecipazione. In caso di prenotazione di strutture preallestite, l'Organizzatore provvederà in autonomia all'allestimento. Eventuali modifiche richieste dall'Espositore saranno accolte a discrezione dell'Organizzatore.

La moquette verrà fornita rivestita da una pellicola trasparente di protezione; all'interno degli stand sarà onere dell'Espositore rimuovere tale strato protettivo e procedere alla pulizia prima dell'apertura al pubblico della manifestazione.

In caso l'Espositore desideri ricevere in consegna lo spazio espositivo già privo di pellicola protettiva, potrà farne richiesta fino a massimo 15 giorni prima del primo giorno di allestimento riservato agli espositori, versando il relativo contributo per il servizio.

L'Espositore che avrà scelto l'area libera sarà tenuto ad occuparsi, direttamente o tramite allestitori autorizzati all'accesso al Quartiere Fieristico dall'Organizzatore, dell'allestimento del proprio spazio espositivo, in conformità con quanto previsto dal regolamento tecnico del Quartiere Fieristico e inviando progetto di allestimento all'Organizzatore entro 60 giorni dall'inizio della manifestazione. L'Organizzatore si riserva la facoltà di approvare o respingere eventuali progetti non adeguati alla Manifestazione, se necessario anche provvedendo, sempre a spese dell'Espositore, alla fornitura di uno stand preallestito.

Sarà onere dell'Espositore o del proprio allestire verificare che l'allestimento sia a norma di legge e produrre tutta la documentazione tecnica richiesta (anche eventualmente a pagamento) conformemente al Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico ospitante o ad ogni altra disposizione richiesta dall'Organizzatore.

Ogni responsabilità connessa o derivante dall'attività di allestimento dello stand da parte dell'Espositore o di suoi incaricati resterà a carico dell'Espositore stesso, il quale sin d'ora esonera espressamente l'Organizzatore per i danni che dovessero eventualmente derivare a sé e/o a terzi, anche per difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

Le aree espositive prenotate come "area libera" non saranno dotate di pareti divisorie, se non espressamente richiesti dall'Espositore sulla Proposta di Partecipazione e previo pagamento del relativo prezzo.

4) Manifestazione: dall'inizio fino al termine della Manifestazione sarà vietato all'Espositore smontare parzialmente o totalmente lo stand o asportare materiali esposti. Gli Espositori che non rispetteranno questo divieto saranno tenuti al pagamento di una penale pari a € 1.500,00.

5) Smontaggio: l'Organizzatore prevederà una fase riservata allo smontaggio dell'allestimento e alla rimozione dei materiali di proprietà dell'Espositore; quest'ultimo si impegna a ripristinare le condizioni iniziali dello spazio espositivo in termini di ordine e pulizia. L'Organizzatore si riserva la facoltà di addebitare eventuali parti mancanti di allestimento all'Espositore una volta che quest'ultimo abbia liberato il proprio spazio espositivo.

Ogni specifica di data e di orario per le operazioni sopraelencate saranno pubblicate dall'Organizzatore sotto forma di avviso, anche sul sito web della manifestazione e/o comunicate all'Espositore tramite apposite circolari.

### **Art.13 FORNITORI E EROGAZIONE SERVIZI**

Per i lavori di allestimento dello stand, il noleggio degli arredi, i servizi all'Espositore, la fornitura idrica ed elettrica, l'Organizzatore si avvale di una o più aziende a cui si riserva di attribuire la qualifica di fornitori autorizzati. Dette prestazioni o forniture sono fatturate dall'Organizzatore e fornite attraverso i fornitori autorizzati all'Espositore. L'Organizzatore pertanto non si assume responsabilità in merito ad eventuali disservizi o difformità nella somministrazione delle stesse.

I servizi richiesti nei 10 giorni precedenti la Manifestazione subiranno una maggiorazione del 50% della tariffa base, l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere le richieste pervenute in questi termini. Eventuali reclami relativi a servizi e forniture dovranno pervenire all'Organizzatore in forma scritta entro la fine della Manifestazione, non verranno considerati reclami presentati oltre il termine della Manifestazione.

### **Art.14 DANNEGGIAMENTI**

L'Espositore (o chi per lui) si obbliga a non deteriorare in alcun modo il Quartiere Fieristico ospitante e l'allestimento fornito dall'Organizzatore (o chi per lui), compresi eventuali arredi noleggiati attraverso l'Organizzatore.

È vietato forare, tingeggiare o modificare qualsivoglia elemento del Quartiere Fieristico.

È vietato bucare, apporre viti/chiodi/biadesevo sui pannelli e gli elementi che costituiscono gli stand preallestiti come colonne e fascioni orizzontali.

Solo su autorizzazione da parte dell'Organizzatore, l'espositore può affiggere sulle pareti chiodi o viti di lunghezza massima 30 mm e diametro massimo di 1 mm per i chiodi e 3 mm per le viti al costo di € 5 cadauno.

La tinteggiatura di altro colore può essere effettuata solo dall'organizzatore su richiesta preventiva a pagamento e non dall'espositore in autonomia.

È vietato utilizzare l'impianto idrico del proprio spazio espositivo o quello dei servizi igienici del Quartiere Fieristico per lo smaltimento di alimenti e rifiuti solidi, liquidi e semiliquidi, sostanze tossiche, corrosive o inquinanti.

Per tutta la durata dell'allestimento l'Espositore (o chi per lui) è tenuto a mantenere libere le corsie di passaggio da ogni materiale, prodotto di scarto, attrezzature, al fine di consentire la libera circolazione di persone e mezzi.

Tutti i rifiuti prodotti dall'Espositore o dalle aziende allestiatrici terze da lui incaricate durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti obbligatoriamente in proprio. Tutte le operazioni di smaltimento dovranno essere effettuate secondo la normativa in materia vigente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i.).

L'Espositore sarà tenuto a rimuovere eventuali rimanenze di pittura o di nastri adesivi all'esterno dello stand durante le fasi di allestimento e per tutta la superficie dello spazio espositivo durante lo smontaggio, al fine di ripristinare la condizione iniziale dello spazio espositivo.

Lo smontaggio delle strutture degli stand preallestiti comincerà il giorno successivo alla chiusura della manifestazione, pertanto l'espositore è tenuto a comunicare formalmente via mail all'Organizzatore eventuali grafiche proprie o altro materiale proprio che desidera recuperare dal proprio stand e che per esigenze intende ritirare il giorno successivo alla chiusura della manifestazione. In assenza di tali comunicazioni l'organizzatore non risponderà di eventuali mancanze o danneggiamenti a grafiche o altro materiale di proprietà dell'Espositore.

Nel caso in cui l'Organizzatore debba provvedere a ripristinare le condizioni iniziali degli spazi espositivi e/o alla riparazione di eventuali danneggiamenti imputabili all'Espositore si avvarrà di propri fornitori e imputerà i costi all'Espositore stesso. L'Organizzatore si riserva la facoltà di trattenere a garanzia il materiale esposto e l'allestimento dell'Espositore stesso sul quale avrà diritto di rivalersi, fatte salve, altre eventuali forme di risarcimento.

### **Art.15 NORME DI SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI – IMPIANTI ELETTRICI**

L'espositore che realizza lo stand in proprio o che affida l'allestimento ad un allestire terzo deve impiegare materiale (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, controsoffitti, cielineature ecc.), se non incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato e classificato secondo quanto disposto dal D.M. del 26/6/84 e s.m.i. ed attenersi alle disposizioni del Regolamento tecnico del Quartiere ospitante. A tale scopo l'Espositore dovrà conservare le certificazioni dei materiali nell'ambito del proprio stand per eventuali verifiche da parte della segreteria e/o delle P.A. di controllo preposte.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli spazi espositivi in area libera resteranno a carico dell'Espositore, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte", in conformità alle normative vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore sarà tenuto a restare in possesso della "Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte", compilata e sottoscritta da professionisti abilitati, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte (ex D.M. 37/2008) e a consegnarla su richiesta all'Organizzatore.

L'Espositore (o chi per lui) che allestirà in maniera autonoma il proprio spazio espositivo sarà tenuto a possedere la Dichiarazione di Corretto Montaggio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e a consegnarla su richiesta all'Organizzatore.

La documentazione richiesta dovrà essere resa disponibile almeno 24 ore prima della data di apertura della Manifestazione, detenuta presso lo stand e consegnata senza ritardo su richiesta dell'Organizzatore.

L'allacciamento degli impianti elettrici e idraulici degli stand alla rete del Quartiere Fieristico potrà essere effettuato esclusivamente dai fornitori autorizzati dall'Organizzatore. Nel caso in cui l'Organizzatore riscontri mancanze nella documentazione richiesta non autorizzerà la fornitura elettrica allo spazio espositivo e l'apertura dello stand al pubblico visitatore. Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno risultare conformi alle norme C.E.I. e avere il marchio IMQ od equivalenti.

L'espositore che ha uno stand preallestito non può in alcun modo modificare l'impianto elettrico predisposto o collegare in autonomia faretti aggiuntivi.



**Art.16 SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Espositore sarà tenuto a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto previsto dal D.lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni e ad attenersi all'eventuale DUVRI dell'Organizzatore o del Quartiere Fieristico. L'Espositore, nell'affidamento dei lavori a propri fornitori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà attenersi anche a quanto segue:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori;
- verificare la regolarità contributiva dei propri fornitori, facendosi consegnare copia del DURC;
- verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;
- consegnare ai fornitori copia del DUVRI redatto dall'Organizzatore, raccogliendo eventuali osservazioni o integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone comunicazione tempestiva all'Organizzatore;
- inoltre, nel caso di più aziende coinvolte, procedere alla valutazione dei rischi da interferenze e alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

Se l'allestimento rientra nella normativa cantieri, Titolo IV del d.lgs.81/2008, l'Espositore dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi previsti.

Il DUVRI verrà messo a disposizione prima della manifestazione e l'espositore si impegna a prenderne visione, ad osservarne le prescrizioni e a consegnarne copia ai propri fornitori/allestitori/appaltatori.

**Art.17 MACCHINARI E LORO UTILIZZO**

Tutti i macchinari e i veicoli esposti in mostra dovranno essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo". I macchinari e i veicoli esposti non potranno essere messi in funzione, salvo previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore, il quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. L'eventuale autorizzazione non comporterà alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Organizzatore, né esonererà l'Espositore da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti. L'Espositore dovrà, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; rimane assolutamente vietato l'utilizzo o la messa in funzione di macchine o apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari o le apparecchiature non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia di sorta. L'Organizzatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare l'autorizzazione concessa e di vietare l'utilizzo all'Espositore di apparecchiature o macchinari qualora riscontri il verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, l'Espositore dovrà farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta. A tal riguardo gli Espositori che espongono tali macchinari dichiarano, con la sottoscrizione della Proposta di Partecipazione, la conformità delle stesse, con esclusione di ogni responsabilità dell'Organizzatore.

**Art.18 VIGILANZA - ASSICURAZIONE**

La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente all'Espositore per tutta la durata della manifestazione, comprese le fasi di allestimento e di smontaggio. L'obbligo di vigilanza competerà esclusivamente all'Espositore. L'Organizzatore raccomanda pertanto a ciascun Espositore una costante presenza presso il proprio stand. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per furti e danni a persone o cose da chiunque provocati. Di conseguenza non verranno risarciti i danni derivanti da furti, danneggiamenti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d'acqua, pioggia, terremoti o altre cause. L'Organizzatore non risponderà dei danni arrecati a terzi causati dalle persone fisiche o dalle società che prestano servizi o effettuano forniture. L'Espositore sarà responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro all'interno del proprio spazio espositivo.

**Art.19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE**

L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti ai prodotti e/o macchinari esposti.

L'Espositore, pertanto, manleva sin d'ora l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza, sia nei confronti degli altri Espositori, sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore da qualunque onere e/o responsabilità.

**Art.20 LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE N.633 DEL 22/04/1941 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

L'Organizzatore si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del Quartiere Fieristico sia degli stand. All'interno del Quartiere Fieristico potranno operare solo i fotografi autorizzati dall'Organizzatore. L'Espositore sin d'ora autorizza espressamente l'Organizzatore, attraverso i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie e video ritraenti la propria persona, il proprio stand e i prodotti esposti. In ogni caso, a nessun espositore è data garanzia che le immagini e i video ritraenti il proprio stand o i propri prodotti vengano utilizzate per pubblicazioni sul sito web della manifestazione, sui canali social o su altre piattaforme online. L'Organizzatore potrà usare le fotografie e i video, oltre che per scopi giornalistici/di comunicazione, anche per scopi promozionali e commerciali. Non verrà fatto alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro o la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Il trattamento delle fotografie e dei video verrà eseguito dall'Organizzatore nel pieno rispetto della legge. L'Espositore autorizza altresì sin d'ora l'Organizzatore a utilizzare per scopi di comunicazione il materiale accessibile contenuto nei propri canali social (Facebook, Instagram, ecc.) per realizzare, a sua discrezione, post da pubblicare sui canali social ufficiali della Manifestazione.

**Art.21 REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI**

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento generale di Manifestazione, con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica. Tali disposizioni, facendo parte integrante del presente regolamento, saranno vincolanti per tutti gli Espositori. In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento generale di Manifestazione da parte degli Espositori e/o loro collaboratori, l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni, anche legali, al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**Art.22 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono, ai sensi dell'art.1406 cod. civile, che l'Organizzatore possa sostituire a sé, nei rapporti derivanti dal contratto con l'Espositore, una società o una ditta aventi le stesse finalità societarie.

**Art.23 RESPONSABILITÀ**

L'Organizzatore declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa, nonché in ordine a qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti esposti, anche ascrivibili a fatti casuali o fortuiti. **L'Organizzatore sarà esonerato da ogni responsabilità per ciò che riguarda i rapporti tra l'Espositore e i suoi fornitori, anche per quanto riguarda la custodia di merci, prodotti, allestimenti e quant'altro.**

**Art.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nel presente Regolamento e nella Domanda di Partecipazione darà luogo, su iniziativa dell'Organizzatore, alla risoluzione del contratto per colpa dell'Espositore. In tale ipotesi l'Espositore non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme pagate, e sarà tenuto al pagamento del saldo dell'intero importo dovuto per la partecipazione alla Manifestazione e relativi servizi forniti dall'Organizzatore e al risarcimento di tutti i danni patiti dall'Organizzatore.

Effetti della risoluzione: al verificarsi della risoluzione, l'Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all'interno degli spazi assegnati e dovrà provvedere, entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello di invio della comunicazione di risoluzione, alla liberazione degli spazi assegnati e all'asportazione di tutti i beni, merci, mezzi e rifiuti di sua competenza o comunque ivi presenti. Qualora l'Espositore non provvedesse alla puntuale esecuzione delle attività sopra indicate, nel rispetto dei previsti termini, l'Organizzatore sarà abilitato a provvedervi in sua vece, con diritto di rimborso delle spese sostenute e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ritardo nell'adempimento.

**Art.25 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE**

Con la presentazione della Proposta di Partecipazione firmata l'Espositore:

- accetta incondizionatamente le norme del presente Regolamento di Manifestazione composto da n.4 pagine
- accetta incondizionatamente le norme del Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico
- si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori/allestitori le norme contenute nel Regolamento di Manifestazione, nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico e eventuali norme e direttive emesse dall'Organizzatore
- riconosce la lingua italiana quale lingua ufficiale di tutta la documentazione della Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana.
- riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

*Per accettazione*

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (TIMBRO E FIRMA)**

---

DATA: \_\_\_\_\_ LUOGO: \_\_\_\_\_

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto dichiara che tutte le clausole sono state oggetto di attento esame e di trattativa e approva specificamente le condizioni di cui ai seguenti punti: 7. Domanda di Partecipazione; Art.3 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE , Art.4 – ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE, Art.5 – SPAZIO ESPOSITIVO, Art.6 CESSIONE – RIDUZIONE – RECESSO, Art.7 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE, Art.10 PUBBLICITÀ, Art.11 ANNULLAMENTO – SOSPENSIONE – MODIFICA MANIFESTAZIONE, Art.14 DANNEGGIAMENTI, Art.18 VIGILANZA - ASSICURAZIONE, Art.19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, Art.21 REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI, Art.23 RESPONSABILITÀ, Art.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, Art.25 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE.

*Per accettazione*

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (TIMBRO E FIRMA)**